

STATUTO “FOTOCLUB BIELLA”

ISTITUZIONE

Art. 1 – E’ costituita l’associazione avente la seguente denominazione: “**FOTOCLUB BIELLA**”. L’Associazione, già operante dall’anno 1978, è autonoma, apolitica ed è aperta a chiunque sia interessato alla fotografia ed a tutte le altre tecniche d’immagine. E’ costituita per un periodo indeterminato.

Art. 2 – L’Associazione ha sede in Biella.

Art. 3 – Il “Fotoclub Biella” ha il fine di divulgare l’arte fotografica in tutte le sue espressioni, alimentandone la passione, promuovendo manifestazioni culturali senza fine di lucro.

L’Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge, costituendo al suo interno altre strutture associative.

Art. 4 – La domanda di iscrizione all’associazione deve essere inoltrata al consiglio Direttivo, il quale decide a maggioranza ed insindacabilmente l’esito di accettazione del socio.

Art. 5 – I Soci **potranno essere sia persone fisiche, società ed Enti** e sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- Onorari;
- Ordinari;
- Giovani (fino a 18 anni);
- **Sostenitori**

I Soci hanno diritto:

- alla tessera sociale;
- ad intervenire alle assemblee e alle manifestazioni
- alle mostre promosse dalla “Fotoclub Biella”
- a frequentare la sede sociale;
- a votare nelle assemblee sociali, ad accedere alle cariche sociali se iscritti da almeno I anno? ed in regola con il pagamento della quota associativa;
- i soci onorari e giovani hanno i medesimi diritti dei soci ordinari, tranne il diritto di voto alle assemblee e l’accesso alle cariche sociali;
- **i soci sostenitori avranno diritto ad essere segnalati nelle varie iniziative dell’Associazione.**

Art. 6 – Tutte le categorie di Soci, hanno il dovere:

- di rispettare le norme statutarie;
- di astenersi da ogni forma che possa ledere moralmente e/o materialmente l’associazione. E’ inoltre tassativamente proibito usare il nome dell’associazione per il raggiungimento di fini personali;
- di pagare la quota associativa annuale, esclusi i soci onorari.

Art. 7 – Lo scioglimento del vincolo associativo, oltre che per morosità, viene a cessare:

- per morte, in tal caso nulla sarà dovuto agli eredi;
- per dimissioni;
- per non avere effettuato il versamento della quota associativa entro il 31 Marzo dell'anno di riferimento;
- per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per atti lesivi morali e/o materiali nei confronti dell'associazione;
- per indegnità; mancato rispetto dello statuto; per azioni o comportamenti contrari allo spirito dell'Associazione o comunque lesivi del nome dell'associazione e dei suoi associati.

Contro la delibera del Consiglio Direttivo che fa cessare l'appartenenza all'Associazione, può essere proposto ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale decide in via definitiva.

Tutte le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito e volontario, salvo eventuali rimborsi spese nei limiti e nella quantità fissate dalla legge e, in mancanza, dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 – **Gli ORGANI SOCIALI** del “Fotoclub Biella” sono:

- a) l'Assemblea Sociale;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- g) il Presidente ed il consiglio direttivo saranno coadiuvati da gruppi di lavoro preposti ad attività specifiche a supporto della gestione del Fotoclub.

Art. 9 – **L'ASSEMBLEA SOCIALE** può essere ordinaria e/o straordinaria.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà essere notificata ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata.

Art. 10 – **L'ASSEMBLEA ORDINARIA** viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il 31 marzo ed è valida in prima convocazione quando sia presente la metà dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto; in tal caso l'assemblea dovrà svolgersi entro trenta giorni da tale richiesta.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti,

I presenti all'Assemblea nominano un Presidente d'Assemblea che ne dirige lo svolgimento e questi nomina il Segretario d'Assemblea che redige il verbale e due scrutatori.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA:

- a) esamina e approva la relazione morale del Presidente;
- b) esamina ed approva i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) eleggere i consiglieri ed il revisore dei conti
- d) delibera sull'ordine del giorno e su tutto quanto possa migliorare il funzionamento dell'Associazione.

Art. 11 – Sono ammesse le votazioni per delega, ma ciascun associato non può essere portatore di più di una delega.

Art. 12 – L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA viene convocata:

- a) dal Presidente;
- b) dal Consiglio Direttivo;
- c) dal Revisore dei Conti;
- d) su richiesta motivata e sottoscritta da almeno $\frac{3}{4}$ dei soci;

L'Assemblea Straordinaria delibera in prima convoca con una maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto al voto ed in seconda convoca con i $\frac{2}{3}$ degli associati (sempre con diritto al voto).

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto sociale e sullo scioglimento dell'Associazione, come previsto dall'art. 24.

Art. 13 – Il CONSIGLIO DIRETTIVO è l'organo esecutivo dell'associazione, ed è composto da 9 CONSIGLIERI

Ogni Consigliere, eletto durante l'Assemblea Ordinaria, rimane in carica 3 anni e comunque fino al successivo rinnovo ed è rieleggibile.

Il C.D. viene rinnovato per $\frac{1}{3}$ ogni anno ed i consiglieri scaduti sono rieleggibili.

Il C.D. nella sua prima riunione elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il C.D. dovrà riunirsi almeno una volta ogni due mesi, o su richiesta del Presidente o di $\frac{1}{3}$ dei componenti del C.D. stesso.

I compiti del C.D. sono i seguenti:

- a) realizzare i fini dell'art. 4;
- b) valutare sulla domanda di ammissione dei nuovi soci;
- c) proporre le nuove quote sociali;
- d) amministrare i fondi ed il patrimonio dell'Associazione;
- e) vigilare sull'osservanza dello statuto, proporre eventuali modifiche ed adottare i provvedimenti necessari nei confronti dei soci che ledono il nome dell'associazione.

Le decisioni del Presidente e dei Consiglieri saranno assunte con deliberazione a maggioranza semplice purché sia presente la metà del C.D. più il Presidente. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Il consigliere deceduto o dimesso con giustificato motivo scritto può essere, con decisione del consiglio direttivo, sostituito dal primo escluso nella graduatoria dell'elezione assembleare, che rimarrà in carica sino alla scadenza del consigliere a cui è subentrato.

Art. 14 - Il PRESIDENTE è il legale rappresentante dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Egli convoca il C.D. ed è responsabile della gestione amministrativa e del funzionamento dell'associazione. Il Presidente autorizza le spese ordinarie nei limiti del bilancio preventivo. In caso di assenza od impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di urgenza, il Presidente, può decidere, unitamente ad un Consigliere, i provvedimenti necessari con l'obbligo di ratifica alla prima riunione del C.D.

Art. 15 – Il VICE PRESIDENTE coadiuva il Presidente, lo sostituisce in sua assenza o impedimento e provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;

Art. 16 – Il SEGRETARIO deve provvedere al tesseramento, tenendo aggiornato il registro dei soci e l'archivio, nonché curare la corrispondenza. E' responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Il TESORIERE provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa; provvede alla registrazione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo e del Presidente dell'Associazione;

predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo ed al Revisore dei Conti entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

Art. 18 – II REVISORI DEI CONTI è eletto dall'Assemblea Ordinaria. Esso può presenziare alle riunioni del C.D., ma non ha diritto al voto nelle deliberazioni.

Il Revisori dei conti esercita il controllo amministrativo, sottoscrive il bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea. Il R.d.C. deceduto o dimesso viene sostituito con la stessa procedura del C.D.

Art. 19 – Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di un anno e possono essere riconfermate.

Art. 20 – Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili, da lasciti e donazioni e dai fondi di riserva costituiti da eccedenze attive di bilancio.

Art. 21 – Le Entrate da cui l'Associazione trae le risorse per il funzionamento e lo svolgimento degli scopi sociali sono costituite da:

- quote associative e contributi degli associati;
- contributi da parte di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rimborsi da manifestazioni di qualunque genere, effettuate dall'associazione;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- proventi da convenzioni con privati, enti pubblici in attuazione degli scopi sociali;

L'associazione, tramite il suo presidente, può accendere conti bancari e postali per la gestione delle entrate e delle uscite.

Art. 22 – L'ESERCIZIO FINANZIARIO inizia il 1° dicembre di ogni anno e si conclude il 30 novembre dell'anno successivo.

Art. 23 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri, e delibererà alla devoluzione del patrimonio, che comunque non potrà essere suddiviso fra i soci.

Art. 24 – Tutte le eventuali CONTROVERSIE saranno sottoposte alle competenze di tre PROBIVIRI eletti straordinariamente dall'ASSEMBLEA.

Essi giudicheranno pro bono et aequo senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.